



## **PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**AC 2027**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

**Conferenza Unificata straordinaria  
6 febbraio 2014**

**Art. 1**  
**Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione  
e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni**

All'articolo 1, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

*14 bis: "L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3 bis, comma 8 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio."*

**Motivazione**

In relazione al protrarsi dello stato di emergenza per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e alla necessità di sostenere le pressanti richieste dei cittadini e delle imprese per agevolare ed accelerare la ricostruzione, i dipendenti degli enti locali sono chiamati a rafforzare il proprio impegno lavorativo, flessibilizzando la propria attività in funzione del mutato contesto lavorativo e sociale.

Si rende pertanto indispensabile prorogare l'efficacia delle disposizioni che consentono agli Enti, nel rispetto dei limiti generali posti dalle norme in materia di contenimento delle spese di personale, di incrementare le risorse destinate a finanziare il trattamento accessorio del personale coinvolto.

La proroga non genera maggiori costi di personale, essendo assoggettata al regime vincolistico previsto sia dai commi 557 e 562 dell'art. 1 legge 296/2006, sia dal comma 7 dell'art. 76 del DL 112/2008.

**Art. 1**  
**Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e**  
**funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni**

All'articolo 1 è inserito un nuovo comma:

“15. Al comma 28 dell'art.9 del decreto legge 78/2010, quinto periodo dopo le parole: “*nell'anno 2009*” sono aggiunte le seguenti parole: “*con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale.*”

**Motivazione**

La modifica intende consentire la piena realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo da parte dei soggetti detenuti in modo che le prestazioni di lavoro accessorio non rientrino nel limite di spesa complessiva del personale come previste dalla normativa vigente.

**Art. 3**  
**(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'Interno)**

*All'articolo 3, comma 1 bis, sostituire le parole "30 giugno 2014" con le seguenti parole "31 dicembre 2014".*

**Motivazione**

L'emendamento è finalizzato ad allineare la proroga sulla gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali comunali – differita al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 530, della legge n. 147/2013 (Legge stabilità 2014) –, con quella relativa all'obbligo della Centrale Unica di Committenza, ad oggi prorogata solo fino al 31 dicembre 2013. I Piccoli Comuni, tenuti sia all'obbligo della gestione associata che della Centrale Unica di Committenza, tenendo conto inoltre del gran numero di Enti che andranno al voto nella tornata elettorale ormai prossima, saranno soggetti ad un sovraffollamento di adempimenti che rischia concretamente di non produrre gli effetti auspicati.

**Art. 4**  
**Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti**

All'articolo 4 è inserito un nuovo comma:

“9. All'art. 4-ter c.16 legge 26 Aprile 2012 n°44 di conversione del decreto legge 02.03.2012 n°16, il periodo: *“In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n°285”* è soppresso.”

**Motivazione**

La proposta di modifica è di fondamentale importanza in quanto l'entrata in vigore del secondo periodo dell'art. 4-ter c.16 legge 26 aprile 2012 n°44 di conversione del decreto legge 02.03.2012 n°16 ha creato molta incertezza. E' stato infatti disposto l'avvio della disposizione concernente la ripartizione dei proventi per le violazioni ai limiti massimi di velocità sulla strada tra ente proprietario della strada e ente cui dipende l'agente accertatore, a prescindere dall'emanazione del decreto ministeriale attuativo, pur previsto dalla medesima disposizione. La complessità poi della materia, di carattere prettamente finanziario, fa sì che si renda indispensabile differire l'entrata in vigore della disposizione della ripartizione di tali proventi all'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale in questione, così come era stato previsto nella formulazione originale della norma, poi modificata nel corso del tempo. L'obiettivo della modifica è di fare chiarezza tra le Amministrazioni interessate su un tema delicato, quale quello delle entrate e le uscite degli Enti locali.

**Art. 13**  
**Termini in materia di servizi pubblici locali**

*I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:*

“2. All’articolo 34 del decreto - legge 18 ottobre 2012 n. 179, al comma 21, le parole “31 dicembre 2013”, ove ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2014”.”

**Motivazione**

L’attuale formulazione della proroga per le gestioni d’ambito, si inserisce in una complessa stratificazione normativa, creando ulteriori difficoltà interpretative. La norma prevede inoltre una procedura per l’istituzione degli enti d’ambito ovvero per l’indizione delle gare d’ambito, ove disattesi, con tempistiche non commisurate alla complessità delle procedure e con modalità poco chiare anche e soprattutto rispetto alle competenze del Prefetto, che eserciterebbe il potere sostitutivo. La disposizione però non considera che la predisposizione di specifici documenti d’ambito, propedeutici e necessari per l’indizione delle procedure di gara d’ambito non può essere sostituita da un organo monocratico poiché strettamente attinente competenze istituzionali di Regioni e Comuni, riconosciute dalle vigenti norme in materia.

**Art. 13**  
**Termini in materia di servizi pubblici locali**

*Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “All’articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comma 569 è abrogato.”*

**Motivazione**

Le richiamate norme della finanziaria 2008 sono tuttora vigenti e non consentono la costituzione né la partecipazione a società non strettamente attinenti fini istituzionali delle amministrazioni, al netto delle deroghe ivi previste (servizi di interesse generale e centrali di committenza). Non si comprende pertanto l’istituzione di un termine - aprile 2014 - tra l’altro incongruo, che impone la vendita di tali soggetti e ne prevede la cessazione *ope legis* in caso contrario, con ripercussioni finanziarie e sociali.

Tra l’altro la recente legge di stabilità 2014 contiene disposizioni che limitano la possibilità di detenere società che producono perdite, in quanto il socio è pubblico è obbligato a ripianare le stesse tramite la costituzione di uno specifico fondo nel proprio bilancio. Ciò, di fatto, limita quindi l’utilizzo dello strumento societario, se non strettamente necessario.

**Art. 13**  
**Termini in materia di servizi pubblici locali**

*All'articolo 13, aggiungere infine i seguenti commi:*

“5. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi.

6. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi.”

**Motivazione**

L'emendamento è volto a garantire la possibilità di poter indire le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale avendo a disposizione gli elementi tariffari e di valutazione delle offerte che purtroppo ancora mancano.

Infatti nel dl 145/2013, a poca distanza dalla scadenza dei termini per l'indizione delle gare nei primi due gruppi di ATEM, è stata apportata una modifica alla metodologia di calcolo del valore di rimborso al gestore uscente, di ampia portata che, tra l'altro, non risulta coerente con i criteri per la valutazione dell'offerta, definiti dal dm 226/2011 e dai relativi documenti tipo. Rispetto all'indizione delle procedure di gara, mancano poi i necessari chiarimenti circa i titoli di efficienza energetica aggiuntivi che il gestore deve offrire in gara, elemento di valutazione ancora oscuro.

Alla luce delle modifiche effettuate e della mancanza di tali parametri essenziali, che provocherebbero notevoli contenziosi e potrebbero penalizzare i Comuni nel caso di mancato rispetto dei termini di gara – resi perentori dal dl 69/2013 s.m.i. che riduce il canone concessorio per gli enti locali inadempienti - è necessario prorogare le scadenze attuali per l'indizione delle gare d'ambito, previste dalle norme attualmente in vigore.